

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA GARA AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA, NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) A RAVENNA

Per l'individuazione di un soggetto attuatore per l'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito del progetto territoriale del Comune di Ravenna aderente al Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)

Introduzione

Dal 2001 il Comune di Ravenna aderisce al Programma Nazionale Asilo (PNA), poi Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (di seguito Sprar).

L'oggetto del presente capitolato fa riferimento alla selezione di un soggetto gestore per l'accoglienza integrata dei richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della rete nazionale Sprar. Per "accoglienza integrata" s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

Il Comune di Ravenna è titolare di un progetto Sprar per l'accoglienza di n. 78 beneficiari adulti, per il quale ha riproposto al Ministero dell'Interno la domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019, a seguito della pubblicazione del DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR").

La domanda di prosecuzione è stata accolta dal Ministero dell'Interno con la pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse in data 20 dicembre 2016.

L'appalto ha quindi per oggetto l'accoglienza integrata di n. 78 richiedenti asilo/ titolari di protezione adulti, che non necessitano di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico (cosiddetti "ordinari"), nell'ambito della rete nazionale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar).

Si richiamano, pertanto, il DM 10 agosto 2016, le linee guida e i manuali operativi e di rendicontazione del Servizio centrale Sprar (di seguito S.C.), nonché la "Carta della buona accoglienza delle persone migranti" sottoscritta il 18/5/2016 dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Alleanza delle cooperative italiane sociali.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto del presente documento è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma quattro, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale del Comune di Ravenna aderente allo SPRAR, a decorrere dal 1° novembre 2017.
2. La convenzione avrà la durata di ventisei mesi dal 1/11/2017 al 31/12/2019.
3. La convenzione sarà stipulata nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune di Ravenna al trasferimento dell'importo complessivo presunto, indicato in sede di selezione. Per tale motivo il soggetto appaltatore nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale (di seguito A. C.) oltre al trasferimento dei fondi per le attività del progetto realizzate alle condizioni pattuite.
4. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.
5. La convenzione ha per oggetto le seguenti attività:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Premessa

Il Comune di Ravenna in partenariato con Acer Ravenna mette a disposizione parte delle strutture residenziali per l'accoglienza di n. 78 beneficiari adulti, come da elenco allegato al presente capitolato. Il numero dei posti attualmente coperto è per 68 adulti. Gli oneri relativi (canone di affitto, registrazione contratto, spese condominiali, utenze, ordinaria e straordinaria manutenzione) non sono a carico del soggetto gestore, ad eccezione delle strutture reperite direttamente per integrare il numero dei posti di accoglienza da garantire (n. 78 posti per adulti).

A.1 – Strutture di accoglienza: parziale reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Reperire le strutture residenziali per integrare il numero di posti messi a disposizione dal Comune di Ravenna, fino al raggiungimento dei 78 posti di accoglienza, ubicate nel territorio comunale in centri abitati o comunque ben collegate dal trasporto pubblico e/o privato. Le strutture devono essere residenziali e civili abitazioni, conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.
- Rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza.
- Predisporre, organizzare e gestire le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere, in stretto raccordo con l'Azienda Casa Emilia Romagna (di seguito Acer) e l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, curando i rapporti di buon vicinato e con le amministrazioni condominiali e la proprietà;
- Applicare il "regolamento interno" all'abitazione e il "patto di accoglienza" individuale, predisposti secondo le indicazioni dell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune e in coerenza con le linee guida del "Manuale Operativo" curato dal S.C. (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>);
- Nominare un responsabile delle dichiarazioni anagrafiche per la gestione con gli uffici competenti dell'A. C. delle iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni anagrafiche dei beneficiari.

A.2 – Condizioni materiali di accoglienza:

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Accompagnare i beneficiari nella fase di inserimento abitativo, durante il progetto personalizzato e al momento dell'uscita dal progetto, attraverso la strutturazione di una relazione di aiuto consapevole ed efficace ed in coerenza con gli indirizzi dell'A.C.;
- Garantire al momento dell'ingresso la sussistenza di uno screening sanitario (malattie infettive, indicatori di fragilità fisica/ psichica, etc.) dei beneficiari o in assenza attivarlo senza ritardo con i servizi territoriali competenti;
- Garantire l'accompagnamento alla rete dei servizi territoriali almeno nella prima fase di accoglienza o nei casi di particolare vulnerabilità;
- Fornire un tesserino di riconoscimento ad ogni beneficiario secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR").

- Garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte, secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione Sprar, dal Manuale Operativo e le indicazioni dell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune;
 - Fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
 - Erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione Sprar, dal Manuale Operativo e le indicazioni dell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune;
 - Organizzare laboratori per promuovere l'acquisizione di autonomia da parte dei beneficiari per una gestione consapevole degli spazi comuni, per la preparazione dei pasti, nonché per le pulizie, per i consumi delle utenze e il decoro delle strutture che li ospitano;
 - Garantire la mobilità del beneficiario, soprattutto sul territorio comunale, per rafforzare gli strumenti di autonomia e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo, in particolare attraverso gli abbonamenti al servizio pubblico dei trasporti.
- Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative alle opere di manutenzione ordinaria, pulizia delle strutture, acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.
- Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.2) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, fornitura di effetti lettereschi, pocket money.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 - Orientamento e accesso ai servizi del territorio: azioni minime previste come propedeutiche ai percorsi di autonomia rivolti ai beneficiari. Insegnamento della lingua italiana

Il soggetto appaltatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
- garantire l'iscrizione al servizio sanitario regionale, l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti e monitorarne la successiva frequenza e l'andamento, anche al fine del conseguimento dei diplomi di scuola media inferiore, superiore, universitaria;
- garantire con un adeguato piano di lavoro ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, con un'articolazione che tenga conto del livello di partenza dei beneficiari (Alfa 1, pre-A1, A1, A2, B1) e consenta l'inserimento tempestivo dei nuovi accolti, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali e monitorarne la successiva frequenza e l'andamento;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequenza e l'andamento;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

B.2 – Formazione professionale e inserimento lavorativo: orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale attraverso la rivalutazione del background dei beneficiari e l'identificazione delle aspettative; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Predisporre strumenti volti alla valutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.) dei beneficiari, finalizzati ad accompagnare il beneficiario nella costruzione di un progetto personalizzato di autonomia;
- Predisporre procedure che consentano di mappare e aggiornare le opportunità formative e professionali disponibili, di reperire le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso il lavoro di rete continuo e la progettazione con enti di formazione, le istituzioni statali, regionali e locali ed altri soggetti pubblici e privati;
- Predisporre un indicatore sintetico che consenta di monitorare in tempo reale le attività principali svolte da ogni beneficiario in qualsiasi momento del percorso di accoglienza integrata;
- Orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze, monitorando la successiva frequenza e l'andamento del percorso;
- Facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze, nonché l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- Garantire l'informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, anche attraverso l'attivazione delle

misure sociali (Sia, Res, etc.) previste per il reinserimento delle persone in condizioni di fragilità, se sussistono i requisiti.

B.3 – Ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- Favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- Attivare le misure per l'accesso alle forme di abitare sociali (Co-housing, Housing first, etc.) previste per le persone in condizioni di disagio abitativo, se sussistono i requisiti, attraverso percorsi di autonomia definiti in modo integrato con servizi e progetti attivi sul territorio;
- Facilitare in via residuale l'accesso ai servizi abitativi a bassa soglia, attraverso procedure e un lavoro di rete continuo con le strutture pubbliche e private presenti sul territorio.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di farsi carico dei percorsi di fuoriuscita dei beneficiari dal progetto nel rispetto dei tempi di accoglienza previsti dall'art. 35 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.

B.4 – Strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, di volontariato e cura dei beni comuni; costruzione /consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione al fine di facilitare il dialogo fra i beneficiari e la comunità cittadina.
- Promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.).
- Costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Commissione territoriale per i richiedenti asilo, centri di formazione professionale, centri per l'impiego, azienda sanitaria locale).
- Promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- Promuovere e realizzare attività di volontariato, cittadinanza attiva e/o cura dei beni comuni con il coinvolgimento attivo dei beneficiari.
- Garantire in tutte le iniziative pubbliche, di volontariato, sensibilizzazione, informazione, cittadinanza attiva, etc., alle quali partecipano i beneficiari e/o operatori, la riconoscibilità del progetto Sprar, anche attraverso l'utilizzo di divise con loghi e denominazioni del progetto, secondo le indicazioni dell'A. C. e del S.C.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative alla salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'insegnamento della lingua italiana;

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'attivazione e frequenza di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro, tirocini formativi, stage, laboratori, etc.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.4) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori altri interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari incluse spese legate al tempo libero (attività culturali, sportive), spese per attività di volontariato e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

X. SERVIZI DI TUTELA

C.1 – Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e asilo; supporto e assistenza nell'espletamento della procedura di richiesta di protezione internazionale; orientamento, assistenza amministrativa e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire nei confronti dei beneficiari e in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune:

- L'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare deve garantire a tutti i beneficiari la preparazione al colloquio con la Commissione territoriale per la valutazione delle domande di protezione internazionale, con l'ausilio di mediatori interculturali, ed ogni altra documentazione utile ai fini di una corretta valutazione delle istanze (certificazione medica, relazioni sociali, attestati di nascita o stato civile, documentazione

attestante rapporti di lavoro, documentazione delle fonti internazionali, etc.). Su richiesta del beneficiario deve garantire, con l'ausilio di mediatori interculturali, il supporto necessario per la redazione e la traduzione in italiano di memorie che possano aiutarlo nell'esposizione della propria storia dinanzi alla Commissione territoriale.

- L'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- L'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione o per il mantenimento di una posizione giuridico - amministrativa regolare sul territorio.
- L'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare e ad altri diritti fondamentali, il supporto e l'assistenza all'espletamento delle procedure.
- L'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano.
- Servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

C.2 – Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione di sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione di sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- definire le modalità di contatto del beneficiario con l'area di sostegno psicologica, sin dalla fase iniziale di primo inserimento nel progetto, e le modalità di invio degli operatori delle altre aree o dei referenti comunali, anche in funzione di prevenzione dallo scivolamento in situazioni di disagio psichico. Il soggetto gestore dovrà redigere una scheda di warning signs, come strumento di lavoro delle equipe per prevenire e contenere situazioni di disagio psicologico nelle fasi più delicate del progetto di accoglienza integrata (ingresso nel progetto, colloquio con la Commissione, decisione della Commissione, uscita dal progetto, etc.).
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici o privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune.

C.3 - Attività di mediazione linguistico-culturale: Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il soggetto appaltatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture. In particolare dovrà facilitare la comprensione del patto e del regolamento di accoglienza, le principali comunicazioni della Questura e della Commissione territoriale, nonché dei servizi territoriali (Asl, etc.), anche attraverso materiale informativo tradotto nella lingua conosciuta dal beneficiario;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1 e C.2 previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori culturali con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'A. C.

D. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI E GESTIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA DEL PROGETTO

Il soggetto gestore si deve occupare, secondo le indicazioni ed in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, della gestione della Banca Dati messa a disposizione dal S. C. In particolare ha l'obbligo di:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni;
- predisporre la documentazione per richiedere le proroghe dell'accoglienza, in stretto raccordo con i referenti comunali;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti;
- gestire l'indirizzo di posta elettronica del progetto secondo le indicazioni ed in stretto raccordo con i referenti comunali.

Ogni aggiornamento della banca dati deve essere segnalato ai referenti del Comune mediante l'utilizzo della posta elettronica del progetto (ravennasprar.ord@comune.ra.it).

E. MODALITA' DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e della disciplina vigente;
- mettere a disposizione dei referenti dell'A. C. e del S. C. tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza integrata, secondo modalità definite con l'A.C.;
- aderire alla rete informatica gestita dal S. C. assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile, che dovrà raccordarsi con i referenti comunali.

F. RELAZIONI, SCHEDE DI MONITORAGGIO E RENDICONTI FINANZIARI

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- presentare al S.C. le relazioni intermedie e finali sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti, nei termini stabiliti o indicati e previa approvazione dell'A.C.;
- presentare al S.C., nei termini stabiliti o indicati dall'A.C., la scheda semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze e ai servizi erogati, previa approvazione dell'A.C.;
- presentare i dati necessari per una corretta rimodulazione dei piani finanziari preventivi all'A.C. nei termini e con le modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: <http://www.sprar.it>, dal DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR") e dall'A.C.
- presentare i rendiconti finanziari all'A.C. nei termini e con le modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: <http://www.sprar.it> e dal DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR") e dall'A.C.
- inviare, entro i termini indicati dall'A.C. e in funzione della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la scansione del registro generale delle spese ammissibili e dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, comprendente tra l'altro il numero delle prestazioni erogate, nelle modalità che verranno stabilite e comunicate dal S.C.. Le scansioni devono essere accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma del responsabile del soggetto attuatore, attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originari. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti il progetto e di prestare massima collaborazione ai funzionari dell'A. C. e all'ufficio del revisore indipendente di cui all'art. 25 del

DM del 10.08.2016. Si fa presente che, qualora il Ministero dichiari non ammissibili spese sostenute dal soggetto attuatore, in caso di pagamento già effettuato, il soggetto attuatore dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito, su richiesta dell'A.C.

- prestare ogni possibile e positiva collaborazione e supporto all'ufficio del Revisore Indipendente e all'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune per la redazione del "certificato di revisione" di cui all'art. 25 DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR") secondo le modalità indicate dall'A.C.
- Fornire ogni altra utile e positiva collaborazione, attraverso informazioni e report, all'Ufficio Politiche per l'Immigrazione per un corretto monitoraggio, valutazione e condivisione dei percorsi dei beneficiari accolti o per i quali può essere richiesta l'autorizzazione all'ingresso nel progetto.

G. ALTRE CLAUSOLE GENERALI

Il soggetto gestore, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, dovrà garantire le attività indicate ai punti A, B, C, D, E, F, il monitoraggio in itinere, la supervisione, la condivisione dei processi, il conseguimento degli obiettivi.

Dovrà redigere e realizzare, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, un piano formativo permanente di aggiornamento professionale e di supervisione psicologica delle equipe e degli operatori del progetto.

H. PERSONALE

1. Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti sulla base del piano di lavoro di dettaglio presentato all'A.C. e redatto sulla base degli obiettivi e delle indicazioni dell'A. C. e del S.C.
2. Il soggetto gestore si impegna a garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. L'articolazione dell'equipe tra le differenti aree di intervento (accoglienza, psicologica, orientamento legale, integrazione, insegnamento della lingua italiana, monitoraggio e rendicontazione, etc.) viene definita dal soggetto gestore secondo gli obiettivi e le indicazioni dell'A. C., in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti nell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
3. Il soggetto gestore si impegna a garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
4. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc., in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune.
5. Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto di cui al presente capitolato, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e decentrati, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.
6. Il soggetto gestore individuato si impegna a conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37 del C.C.N.L. Cooperative sociali.
7. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza può comportare la risoluzione della convenzione.
8. Il soggetto gestore si impegna altresì a:
 - A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti, manuali operativi e norme d'uso;
 - B. attenersi al piano di lavoro approvato dall'A.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, nel presidio delle diverse aree di intervento e nel mantenimento degli standard qualitativi, in linea con gli obiettivi dell'A. C. e le raccomandazioni del S.C.;
 - C. comunicare all'A. C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati;

- D. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'A.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione dell'appaltatore, se non per valide motivazioni, che devono essere comunicate all'A. C.;
 - E. nel caso di sostituzione o variazione del personale, comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore all'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune;
 - F. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
 - G. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'A. C.
9. Il soggetto gestore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'A. C. il nominativo di un responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il coordinatore dovrà curare tutti i rapporti con l'A. C. nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e di quanto indicato in sede di selezione, in stretto raccordo con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione. Il coordinatore sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività istituzionali del progetto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, mentre i restanti operatori saranno nominati incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003. Il coordinatore dovrà assicurare il raccordo con i referenti comunali e tra questi e le diverse aree di intervento, garantire adeguati flussi informativi sulle attività operative, di monitoraggio e rendicontuali, anche attraverso contatti periodici con l'A. C. e/o la definizione di strumenti informatici di sintesi sull'andamento dei servizi erogati e del progetto e di efficaci procedure di monitoraggio e rendicontuali, segnalare eventuali criticità e proporre azioni correttive, garantire il corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie dedicate al progetto.
10. Il soggetto gestore dovrà nominare uno o più responsabili delle convivenze e delle dichiarazioni anagrafiche per la gestione con gli uffici competenti dell'A. C. delle iscrizioni, dei trasferimenti e delle cancellazioni anagrafiche dei beneficiari
11. Il soggetto gestore dovrà disporre di un numero minimo di dipendenti/soci lavoratori/collaboratori, in possesso di titolo di studio di diploma di laurea o di scuola media superiore e con comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito di progetti di intervento sociale (si intende progetti finalizzati all'accoglienza, alla presa in carico, l'orientamento, l'integrazione, la tutela a favore di persone migranti), non inferiore a 5 unità.
12. Si specifica che il soggetto gestore dovrà, inoltre, garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento 24h/24h fornendo un numero di riferimento telefonico sempre attivo ai referenti comunali, ai beneficiari e ai soggetti (forze dell'ordine, etc.) indicati dall'A.C.

I. CLAUSOLA SOCIALE

Con la presente selezione il Comune di Ravenna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del dlgs. 50/2016, intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali. A tal fine in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione della presente selezione, il soggetto appaltatore individuato si impegna ad assorbire in via prioritaria per il periodo di durata del progetto il personale già alle dipendenze dell'attuale soggetto attuatore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del soggetto appaltatore selezionato e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del progetto.

Per le cooperative sociali si richiama in particolare quanto disposto dall'art. 37 lett. B del C.C.N.L. Cooperative sociali.

L. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e RC dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto appaltatore, etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale inerenti e funzionali al progetto; spese di carburante per automezzi di servizio inerenti e funzionali al progetto; spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

ART. 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto appaltatore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata in sede di selezione, tenendo conto del progetto originario approvato e delle linee guida di cui al DM 10 agosto 2016 del Ministero dell'interno ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati-SPRAR"), delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune. Il soggetto gestore si impegna a redigere un piano di lavoro di dettaglio sulla base degli obiettivi e delle indicazioni dell'A. C. e del S.C., da sottoporre all'approvazione dell'A.C. periodicamente o su richiesta. Al soggetto gestore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 4, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A. C. e dovranno rientrare tra quelle ammissibili al contributo ministeriale, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute.
3. Il soggetto gestore garantisce l'ammissibilità dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività ai fini di una corretta rendicontazione delle spese, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Manuale unico di rendicontazione 2017" (<http://www.sprar.it/rendicontazione-e-stesura-del-piano-finanziario>) e secondo le indicazioni del S.C. Nel caso in cui la spesa non venga autorizzata o il costo dichiarato non ammissibile dal S.C., anche successivamente in sede di controllo della rendicontazione, il soggetto gestore dovrà restituire l'importo corrispondente all'A.C., se già erogato, o non richiederne il rimborso non dovuto.
4. Tutta la modulistica, le relazioni e ogni altro materiale o bene distribuito o diffuso all'esterno o ai beneficiari del progetto dovrà recare la dicitura "Progetto Sprar del Comune di Ravenna", il logo del Comune di Ravenna e/o dei soggetti segnalati dall'A.C.

ART. 3 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL SOGGETTO GESTORE

Sono comprese nella gestione le seguenti attività, se richiesto dall'A. C.:

A) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della Comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto gestore si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

B) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo. Il soggetto gestore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, divise, giubbotti catarifrangenti, etc.), al fine di garantirne la riconoscibilità, dovranno avere una veste grafica coordinata, recare la dicitura "Progetto Sprar del Comune di Ravenna", il logo ufficiale dello Sprar, del Comune di Ravenna e/o dei soggetti segnalati dall'A.C., saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'A. C. e realizzate a cura del soggetto gestore. La spedizione, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario saranno a carico del soggetto gestore.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente documento, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.
2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire all'A. C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto gestore deve darne tempestiva comunicazione all'A. C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 5 - DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ

Il soggetto gestore sarà direttamente responsabile degli eventuali danni, derivanti dal comportamento del personale impiegato, ai locali, agli arredi, alle attrezzature ed alle dotazioni strumentali consegnate per lo svolgimento del servizio. Il soggetto gestore dovrà in tal caso provvedere al rimborso delle spese sostenute per le necessarie riparazioni o per la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il soggetto gestore è responsabile dell'esecuzione delle attività e della corretta rendicontazione delle spese presso gli uffici competenti del S.C. Il soggetto gestore sarà direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti da inadempimenti o non corretta imputazione delle spese inerenti al progetto e finanziate dal contributo statale. Il soggetto gestore dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute, oltre all'eventuale maggior danno, nel caso in

cui siano dichiarate dal S.C. non ammissibili al contributo ministeriale, anche successivamente al momento della realizzazione, in sede di controllo della rendicontazione.

L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall'A.C., previa comunicazione, in contraddittorio con il referente del soggetto gestore, con redazione di apposito verbale. Nel caso di assenza del referente del soggetto gestore, si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'A.C., senza che il soggetto gestore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE

Gli obblighi del soggetto gestore sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi concordate con l'A.C.;
- garantire il servizio come descritto agli articoli precedenti e nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione, secondo gli obiettivi e le indicazioni dell'A.C. e nel rispetto del progetto originario approvato e delle linee guida di cui al DM 10 agosto 2016 del Ministero dell'interno ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati-SPRAR");
- operare in accordo con l'A. C, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, secondo gli obiettivi, le esigenze e le specifiche modalità di realizzazione indicate dai referenti comunali dell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione;
- effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione così come dichiarato in sede di selezione, in linea con le esigenze e gli obiettivi dell'A.C. e le prescrizioni del S.C. ;
- attenersi alle disposizioni concordate con l'A. C. nell'espletamento delle attività, condividendo le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi dell'A.C. e le raccomandazioni del S.C.;
- assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, delle linee guida e dei manuali operativi e di rendicontazione Sprar, dei regolamenti, delle indicazioni dell'A. C. e della carta dei servizi ove emanata;
- garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;
- assumere l'onere contributivo degli operatori assunti nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi. In caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni correttive;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, nonché la rimodulazione dei piani finanziari preventivi e la rendicontazione delle spese sostenute dal progetto, con la dovuta documentazione giustificativa, nei termini e con le modalità indicate dal S.C. e dall'A.C.;
- operare in modo integrato e condiviso con l'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune;
- supportare il Revisore indipendente e l'A. C. nella redazione del certificato di revisione, fornendo tutta la necessaria collaborazione e garantendo il costante aggiornamento della documentazione di spesa nelle cartelle condivise della rete informatica del Comune, secondo le indicazioni dell'A.C.;
- inviare, entro i termini indicati dall'A.C. e in funzione della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, il registro generale delle spese ammissibili e la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, comprendente tra l'altro il numero delle prestazioni erogate, nelle modalità che verranno stabilite e comunicate dal Servizio centrale. Le scansioni devono essere accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma del responsabile del soggetto attuatore, attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originari. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti il progetto e di prestare massima collaborazione ai funzionari dell'A. C. e all'ufficio del revisore

indipendente di cui all'art. 25 del DM del 10.08.2016. Si fa presente che, qualora il Ministero dichiari non ammissibili spese sostenute dal soggetto attuatore, in caso di pagamento già effettuato, il soggetto attuatore dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito, su richiesta dell'A.C.

- consolidare il progetto all'interno della rete dei servizi territoriali.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto appaltatore prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire alla stazione appaltante:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 D.P.R. 445/2000);
- c) dichiarazione attestante:

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso, del medico competente quando necessario;

- i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/2008.

L'A. C., prima dell'inizio del servizio, provvederà ad informare il soggetto appaltatore sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ai sensi dell'art. 26 co.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e riportati nel "Documento Generale della Sicurezza" di cui al D. Lgs. 81/2008 art. 28 co. 2.

ART. 8 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Oltre alle strutture di accoglienza residenziale citate all'art. 1 lettera A del presente documento, il Comune mette a disposizione:

- per lo svolgimento del servizio di Tutela Legale di cui all'art. 1 Lettera C.1, di insegnamento della lingua italiana, di cui all'art. 1 lettera B1, per le attività di rendicontazione, monitoraggio e gestione banca dati, di cui all'art. 1 Lettere D, E ed F, alcuni locali dell'Ufficio Politiche per l'Immigrazione del Comune con le relative attrezzature (mobili, strumentazione informatica, apparecchi di fotoriproduzione, telefoni), e sosterrà quindi i costi di gestione, manutenzione e utenze;

- per l'accompagnamento dei beneficiari e le trasferte degli operatori un automezzo, per il quale si farà carico dei costi di carburante, assicurazione e manutenzione, secondo modalità definite dai referenti comunali.

Tali locali, mezzi e attrezzature non dispensano il soggetto gestore dall'attivare ulteriori sedi, automezzi e beni necessari per far fronte alle necessità logistiche e operative del progetto.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai referenti incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. In particolare:

1. L'A. C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri obiettivi e programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.
2. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto gestore definisce gli indicatori di realizzazione e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A. C. con carattere di:
 - a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante strumenti e connessioni informatiche);
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante almeno un rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale.
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A. C. di informazioni o dati anche a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A. C. al soggetto appaltatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro massimo gg. 7 lavorativi dalla ricezione della richiesta.
3. L'A. C. può attivare, con la collaborazione del soggetto gestore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento e l'efficacia dell'azione.
4. L'A. C. può attivare verifiche operative, con il coinvolgimento diretto del soggetto gestore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia. Le attività di verifica hanno, altresì, lo

scopo di accertare che i dati risultanti dalla rendicontazione e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Al soggetto gestore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al servizio prestato.

5. L'A. C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto gestore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente documento, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il soggetto gestore ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'A. C. ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa risultare di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato e ad una corretta rendicontazione delle spese.

ART. 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stata fissata in mesi ventisei (26) decorrenti dal 01.11.2017 con scadenza 31.12.2019. Se l'avvio del contratto sarà successivo al 1.11.2017, la durata dello stesso si ridurrà in quanto la scadenza è comunque il 31.12.2019.

E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del Codice.

L'importo dell'eventuale rinnovo sarà determinato alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, su invito scritto del Dirigente del Settore di riferimento, preceduto da regolare determinazione e riparametrato sulla base dei 36 mesi del periodo di prosecuzione del progetto (2020-2022), applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo di base di € 2.161.471,15.

Il rinnovo è comunque subordinato all'accoglimento della domanda di prosecuzione dei progetti già attivi di durata triennale, ai sensi dell'art. 14 del DM 10/08/2016 da parte del Ministero, con conseguenziale finanziamento della spesa, mantenendo invariati numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto (art. 14 del DM 10/08/2016).

Al soggetto gestore potrà inoltre essere richiesto di assicurare il servizio al termine della scadenza del contratto, qualora si verificino motivate ragioni di urgenza, in pendenza delle procedure di esperimento di una nuova gara, per un tempo comunque non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, su invito scritto del Dirigente del Settore di riferimento, preceduto da regolare determinazione.

L'A.C. si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'aumento potrà derivare solo da un aumento del numero di persone destinatarie dei servizi autorizzata dal Ministero, nell'ambito del progetto, stante l'impossibilità di apportare nella fase attuativa variazioni ai servizi indicati nelle domande di contributo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del DM 10.08.2016.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza integrata. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dal presente capitolato.

ART. 12 – CORRISPETTIVO

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato, corrisponde all'importo indicato nell'offerta economica presentata in sede di selezione, salvo eventuale variazione del finanziamento disposta dal Ministero dell'Interno.
2. L'Appaltatore emetterà fatture con cadenza mensile. L'Amministrazione si impegna al pagamento della fattura, salva l'applicazione delle eventuali penali applicate, entro 30 giorni dalla positiva verifica della conformità del servizio svolto. Qualora alla scadenza del termine suddetto per l'effettuazione del pagamento non sia ancora pervenuta regolare fattura il termine del pagamento si considererà posticipato al trentesimo giorno dal ricevimento della fattura stessa.
3. In ogni caso, l'A. C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico e/o su richiesta del Ministero dell'Interno, di procedere alla modifica o revoca, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto gestore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà

essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

4. L'A. C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto appaltatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
5. L'A. C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto appaltatore le somme corrispondenti ai costi non ammessi al contributo ministeriale da parte del S.C., anche per precedenti rendicontazioni, se determinano una riduzione del contributo ministeriale concesso.
6. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti il progetto e di prestare massima collaborazione ai funzionari dell'A. C. e all'ufficio del revisore indipendente di cui all'art. 25 del DM del 10.08.2016. Si fa presente che, qualora il Ministero dichiari non ammissibili spese sostenute dal soggetto attuatore, in caso di pagamento già effettuato, il soggetto attuatore dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito, su richiesta dell'A.C.

ART. 13 – PENALI

1. Ove l'A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC, indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.
2. Il soggetto gestore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'A. C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'A. C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali possono essere così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'A. C. nella realizzazione delle attività del progetto e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione	Fino a un massimo di € 300,00
Mancato rispetto di elementi sostanziali indicati nella propria offerta tecnica, con particolare riferimento ai punti A, B e C	Da € 200,00 ad € 500,00
Chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da assenza ingiustificata degli addetti	€ 200,00 al giorno
Atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico	€ 200,00
Qualora da indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 9 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato per cause imputabili al soggetto gestore	€ 200,00
Mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del servizio svolto	€ 200,00
Inadempienze di cui all'Art. 27 del DM 10 agosto 2016	Fino a un massimo di € 500,00
Per ogni altra inadempienza	€ 100,00

4. E' parte integrante di questo capitolato l'art. 27 del DM 10 agosto 2016 (G.U. n. 200 del 27/8/2016) per l'attivazione dei servizi all'interno del progetto Sprar.
5. La reiterazione da 6 mesi ad 1 anno delle inadempienze può determinare la risoluzione del contratto, sulla base della valutazione e previa contestazione della stazione appaltante.
6. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto gestore.
7. Nel caso dovessero verificarsi tre segnalazioni di inadempienza con susseguenti applicazioni di penalità, l'A.C. si riserva di disporre la risoluzione del contratto e di procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra ditta, incamerando la cauzione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'A. C. potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati gravi inadempimenti da parte del soggetto gestore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti può comportare l'automatica e immediata risoluzione della convenzione in caso di:
 - α) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
 - β) gravi violazioni delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;

- χ) interruzione non motivata delle attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente documento;
- δ) decurtazione parziale o totale del contributo da parte del Ministero per gravi inadempienze del gestore di cui all'art. 27 del DM 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR" G.U. n. 200 del 27/8/2016) per l'attivazione dei servizi all'interno del progetto SPRAR;
- ε) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- φ) fallimento del soggetto gestore.
2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa grave del soggetto gestore per danni e/o furti anche di terzi, l'A. C. si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.
3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'A.C. di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.
4. Nei casi succitati l'A.C. si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- Nel caso di casistiche diverse da quelle previste al presente articolo, ogni parte contraente può risolvere il presente contratto conformemente alle disposizioni di legge.

ART. 15 - RECESSO

L'A. C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'A. C. si obbliga a pagare al soggetto appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza fra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Resta vietato al soggetto appaltatore, ai sensi di legge sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione del contratto.

ART. 17 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ravenna. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto appaltatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.
2. È escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 18 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

È facoltà dell'A.C. richiedere variazioni al contratto e varianti finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni.

In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinato previa fissazione dei servizi che dovranno essere eseguiti e in contraddittorio fra le parti.

ART. 19 - GARANZIA

L'appaltatore, alla data della stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento definitivo di una garanzia nella misura del 10% dell'importo contrattuale con le modalità e caratteristiche previste dall'art. 103 del dlgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà avere scadenza successiva rispetto alla scadenza del contratto, fino allo svincolo da parte dell'A. C.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'A. C.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento da parte dell'A. C., che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 20 – DUVRI

E' allegato al capitolato speciale d'appalto il DUVRI ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Si precisa che il documento suddetto è stato redatto, pur trattandosi di servizi di natura intellettuale, al fine di fornire informazioni e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché coordinare interventi di prevenzione e protezione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nelle 3 sedi operative ove sono presenti lavoratori e appalti in essere del Comune di Ravenna. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile dal DUVRI. E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza.

Art. 21 - GARANZIA ASSICURATIVA

Il soggetto gestore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, arrecati al Comune di Ravenna o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nonché dei beneficiari in carico, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Ravenna da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Il soggetto gestore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, danni a persone e/o cose, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con un massimale non inferiore a € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 Euro) per le responsabilità derivanti dai rischi connessi al servizio oggetto del presente capitolato.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del soggetto gestore.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal soggetto gestore prima della stipula del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all' A.C. prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Ravenna potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 19 del presente allegato.

ART. 22 – RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il coordinatore indicato dal soggetto appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente documento. Gli operatori del servizio sono incaricati di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dall'A. C., in quanto titolare.

Il soggetto appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Le notizie relative all'attività dell'A.C., comunque venute a conoscenza del personale del soggetto appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del soggetto appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente documento.

Il soggetto appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.C. potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il soggetto appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'A.C..

ART. 23 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento ed al relativo contratto in forma privata sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente allegato si rinvia al codice civile e a quanto disposto dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia.